Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2011

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2011/335/UE)

(GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio del 7 novembre 2014	L 330	44	15.11.2014
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio del 10 ottobre 2017	L 265	15	14.10.2017

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2011

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2011/335/UE)

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.

▼M2

Essa si applica dal 1º gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2020 o, se anteriore, fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE.

▼B

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.